

ORIGINALE

STUDIO LEGALE MERCURIO & PARTNERS

VIA BALILLA 2-95123 CATANIA cell.3339669852-

pec: davide.mercurio@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

email: davidemercurio4@libero.it

TRIBUNALE LAVORO

RICORSO

Per: la sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] e
residente in [REDACTED] rappresentata e difesa

in virtù di procura in calce all'originale di questo atto-rilasciata su foglio separato ed autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici-dall'Avv. Davide Mercurio (MRCDVD85P09C3510); PEC: davide.mercurio@cert.ordineavvocaticaltagirone.it; Fax: 095351984) e con questi elegge domicilio digitale all'indirizzo pec davide.mercurio@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

Contro

- Ministero dell'Istruzione (M.I.) in persona del Ministro p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale Sicilia in persona del Dirigente p.t.;
- Ufficio Scolastico Sicilia -Ambito Territoriale di Catania in persona del Dirigente p.t.;
- Istituto Magistrale "Regina Elena" - Via Collegio Pennisi n.13-95024 Acireale (CT)-C.M. : CTPM04000A nella persona Dirigente Scolastico p.t.

PER L'ANNULLAMENTO

- del decreto di rettifica punteggio graduatorie d'Istituto terza fascia ATA definitive triennio 2021/2023- D.M. 50 del 03/03/2021 aspirante [REDACTED]
- del D.M. 50 del 03/03/2021 recante le disposizioni in materia di inserimento/aggiornamento/ conferma delle graduatorie di terza fascia d'Istituto del personale ATA terza fascia per il triennio 2021/2023
- l'art. 6 co.11 del D.M. 50 del 03/03/2021: "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'Istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso" e che "In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento di rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante";
- la nota dell'USR Sicilia prot. N. 22372 del 23/08/2022;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso conseguente e consequenziale anche non conosciuto

NONCHÉ

Per l'accertamento e la condanna del diritto della ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratorie di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati e la contestuale risarcimento danni su Istituto Magistrale "Regina Elena" di Acireale (CT).

FATTO

La sig.ra [REDACTED] da oltre 10 anni ha sempre lavorato come assistente amministrativo presso il Centro Formazione Professionale San Pancrazio, che opera a Giardini Naxos, nel settore della formazione professionale. Tale centro, operativo dal 1982, è perfettamente inserito nella realtà territoriale del comprensorio di Taormina-Giardini Naxos e Valle dell'Alcantara ed è riconosciuto dalla Regione Sicilia con Codice Meccanografico: MECF03300X.

La tabella B allegata al DM 374/2017 (tabella di valutazione titoli III fascia), alla voce D (titoli di servizio) prevede la valutazione come servizio specifico anche del servizio svolto presso i centri di formazione professionale. Si tratta di una novità prevista a partire dall'aggiornamento delle graduatorie previsto per il triennio 2014\2017 in quanto i precedenti decreti non ne prevedevano la valutazione.

La nota 1 bis precisa che «il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalla Regione per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, a partire dall'anno scolastico 2008\2009. Il servizio è valutabile se esso è riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall'Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali» (Intesa del 16/12/2010). Analogamente anche la tabella A allegata al DM 374/2017 (tabella di valutazione per la seconda fascia delle graduatorie d'istituto) prevede la valutazione del servizio specifico svolto nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del d.lgs 17 ottobre 2005, n. 226, compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili. Come precisa la nota 2, «il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie o nei centri di formazione professionale, in classi di concorso o posti di insegnamento diverso da quelli cui si riferisce la graduatoria, è valutato nella misura del 50% del punteggio previsto» per il servizio specifico. Il DM n. 139/2007 che definisce gli standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi prevede che ai fini dell'accREDITAMENTO l'ente deve, tra l'altro, prevedere in relazione ai saperi e alle competenze.

Sembra illogico che mentre per gli insegnanti che lavorano presso istituti privati venga riconosciuto il punteggio (seppur ridotto del 50%) al personale ATA che lavora presso stesso istituto privato (e sempre riconosciuto dal Miur e dallo Stato Italiano) non venga riconosciuto nessun punteggio di nessuna fattispecie. Or bene la signora Moschella, come da scadenze ministeriali triennali, ha presentato istanza per le supplenze personale ATA di III fascia per il triennio 2021/2024.

Ella presentando tale istanza ricevette in data 22/09/2021 supplenza per collaboratore scolastico presso Istituto Magistrale "Regina Elena" di Acireale (CT), durata della supplenza a tempo determinato fino al 30/06/2022 per numero di ore settimanali pari a 36 (full time), prot. N. 15490. La ricorrente presentava nelle graduatorie di terza fascia personale ATA, per il profilo di assistente amministrativo punteggio 48,25 e per il profilo di collaboratore scolastico punteggio 18,67.

Non appena preso servizio, come di prassi ai sensi del D.M. 60/2020 si è espletata la verifica del servizio pregresso. A seguito di ciò è stato emesso decreto di rettifica di punteggio che ha comportato la risoluzione del contratto in autotutela nei confronti della ricorrente collaboratrice scolastica [REDACTED] prot. 0015860 del 01/10/2021 presso Istituto Magistrale "Regina Elena" - Via Collegio Pennisi n.13-95024 Acireale (CT)-C.M. : CTPM04000A.



L'esclusione ed il relativo rettifica di punteggio è stata dovuta al fatto che il servizio pregresso è stato prestato esclusivamente presso Enti di Formazione Professionale Regione Sicilia e che, in applicazione della normativa sopra richiamata non è valutabile;

L'esclusione ed il relativo provvedimento di rettifica di punteggio ha comportato la risoluzione del contratto in autotutela-C.S. [redacted] prot. 0015860 del 01/10/2021 presso Istituto Magistrale "Regina Elena" - Via Collegio Pennisi n.13-95024 Acireale (CT)-C.M. : CTPM04000A;

Pertanto la ricorrente impugna gli atti meglio specificati in epigrafe per i seguenti motivi in

DIRITTO

La sig.ra [redacted] è stata valutata nel servizio come se l'Ente Professionale Regionale riconosciuto dallo Stato è da considerarsi pari a 0. Eppure la giurisprudenza odierna risulta totalmente contraria a quanto affermato dalla P.A. a mezzo decreto di rettifica ai sensi del D.M. 50 del 03/03/2021.

La giurisprudenza di merito che si è formata sulle domande oggetto di questo giudizio, ha affermato in numerose pronunce il diritto al riconoscimento del periodo di servizio lavorato, presso gli istituti di formazione professionale accreditati dalla Regione, come valido ai fini dell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie per il personale A.T.A.), atteso che il predetto servizio in nulla differisce da quello tradizionalmente prestato presso le Istituzioni scolastiche statali;

Il D.M. 50/2021, allegato A, categoria avvertenze, lettera F), nel fare riferimento alle scuole legalmente riconosciute (ai fini dell'assegnazione del punteggio in graduatoria), si limita ad una elencazione generica delle scuole non statali, fra cui devono senz'altro includersi anche i Centri di Formazione riconosciuti dalle Regioni". Inoltre, la legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) equipara il sistema statale a quello di formazione regionale, per cui i Centri accreditati dalle Regioni e che forniscono una formazione che dia diritto ad una qualifica costituiscono, a tutti gli effetti, un canale parallelo agli Istituti statali e non statali, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione/formazione, sicché possono rientrare a pieno titolo nella locuzione di scuole secondarie".

Inoltre, il D.M 50/2021, citato prevede che "qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso. In tali scuole non statali paritarie deve sicuramente essere ricompreso l'Ancoi Sicilia, e ciò in ragione delle previsioni di cui al D.lgs. 226/2005, che al Capo III prevede che i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale consentono l'assolvimento dell'obbligo scolastico e sono equiparati ai percorsi statali di scuola media superiore di secondo grado.

In ragione di tanto, diversi Tribunali (Pistoia, Roma ecc...) e da ultimo il Tribunale di Pordenone con la Sentenza n. 95/2022 del 03-10-2022, hanno riconosciuto in casi analoghi il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio, per l'attività svolta presso gli enti di formazione accreditati dalla Regione.

Vi è di più, alla ricorrente spetta anche il risarcimento del danno patrimoniale causato dalla condotta "non iure" e "contra ius" del Ministero, che può quantificarsi nelle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito.

Per questi motivi la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE



che Codesto Ecc.mo Tribunale adito voglia:

- accogliere, nel merito il suesteso ricorso per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificato in epigrafe e nel corpo del presente ricorso;
- contestualmente condannare la P.A. a assegnare il punteggio al ricorrente sul posto di lavoro presso Istituto Magistrale "Regina Elena" - Via Collegio Pennisi n.13-95024 Acireale (CT)-C.M. : CTPM04000A fino alla scadenza naturale del contratto posto al giugno 2021;
- condannare la P.A. all'erogazione dei stipendi fino ad oggi non percepiti dalla ricorrente oltre che ad un equo indennizzo per i disagi provocati sempre alla ricorrente percepiti e percipiendi;
- assegnare il punteggio di servizio che sarebbe stato maturato fino alla scadenza naturale del contratto.

Con vittoria di spese

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. D) d.p.r. n. 115/02, il valore della causa è indeterminabile e che è dovuto il contributo unificato ridotto del 50% poiché si verte di controversia in pubblico impiego.

Si producono:

- doc. 1 documenti riconoscimento ricorrente;
- doc. 2 convocazione supplenza;
- doc. 3 convocazione per supplenza comunicazione;
- doc. 4 convocazione per supplenza pag 2
- doc. 5 decreto di rettifica;
- doc 6 scelta di sede;
- doc. 7 risoluzione contratto in autotutela ricevuta
- doc.7 risoluzione del contratto in autotutela.

Catania, 25 marzo 2023

Avv. Davide Mercurio



N. R.G. 4509/2023



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro,
visti gli atti del procedimento iscritto al n. R.G. 4509/2023;
vista l'istanza formulata all'udienza del all'udienza del 17.10.2023;
visto il provvedimento dell'8.11.2023, con cui il Presidente di questa sezione, su delega del
Presidente del Tribunale, atteso il parere favorevole reso dal Pubblico Ministero in data 7.11.2023,
ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mandando a questo giudice per gli
ulteriori adempimenti;

DISPONE

Che entro il 27 dicembre 2023 copia del ricorso da notificare ai controinteressati sia depositato nella
casa comunale del Comune di Catania;
che un estratto dell'atto sia inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana; che un estratto
dell'atto sia pubblicato nel sito internet del MIUR e del CSA di Catania www.csa.catania.ct-egov.it;
rinvia per la comparizione delle parti all'udienza del 20 febbraio 2024, ore 10:00.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catania, 12/11/2023

Il giudice del lavoro
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto

Attestazione di Conformità

Il sottoscritto **Avv Davide Mercurio** attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 196 octies e 196 undecies, comma 1 delle disp. att. c.p.c., che la presente copia, composta da 5 fogli esclusa la presente attestazione, contenente:

- copia del ricorso Ricorso presso Tribunale sez Lavoro di Catania rg [REDACTED]
- copia del decreto Tribunale sez Lavoro di Catania rg 4509/2023,

è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Catania, 21/12/2023

Avv Davide Mercurio

Davide Mercurio



DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C.
(in vigore dal 28.2.2023, ex D.Lgs n. 149/2022, Legge 197/2022 e D.L. 198/2022)

Il sottoscritto Avv. DAVIDE MERCURI

C.F. [REDACTED]

del Foro di VELLETRI

quale procuratore di [REDACTED]

chiede all'UNEP della Corte d'Appello di Catania di procedere alla notifica dell'antescritto atto ed a tale scopo dichiara che:

- ☐ La notifica riguarda un procedimento instaurato prima del 01.3.2023;
- ☐ Il destinatario è persona fisica e NON è dotato di indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
- ☒ Il destinatario è persona fisica ed è DOTATO di indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente, ma la notifica al detto indirizzo non è andata a buon fine perché _____;
- ☐ Il destinatario è impresa o professionista ma la notifica a mezzo pec tentata presso il domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente non è andata a buon fine per causa NON IMPUTABILE al destinatario, e precisamente perché _____;
- ☐ Il destinatario è impresa o professionista e la notifica a mezzo pec all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi non è andata a buon fine per causa IMPUTABILE al destinatario, e precisamente perché _____, e tuttavia non è stato possibile procedere all'inserimento dell'atto nell'area web di cui all'art. 359 del Codice della crisi d'impresa e dell'Insolvenza, non essendo tale area attiva;

☒ NOTIFICA PER PUBBLICA PROCESSIONE

Catania, li _____

Firma

Davide Mercuri



CORTE DI APPELLO DI CATANIA
U.N.E.P.

RELATA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP della Corte di Appello di Catania vista la richiesta dell'avv. DAVIDE MERCURIO, quale procuratore di [REDACTED] e la dichiarazione del medesimo resa ai sensi dell'art. 137, settimo comma, c.p.c., ho notificato copia dell'antescritto atto ALLA CASA COMUNALE DEL COMUNE DI CATANIA residente in [REDACTED], mediante consegna/invio

*emesso dal mf. Bartolomeo
Vincenzo a uccisione
di 27/11/1973*

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
FUNZIONARIO UNEP
Dott. Paolo Chiara Giuseppe